



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 168 del 06/09/2021

OGGETTO: Ricorso innanzi al Tribunale di Brindisi Sezione Lavoro su istanza di D.V.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca e Michelangela Caretto. Costituzione in giudizio. Nomina Legale del Comune avv. Guido Massari.

L'anno 2021 il giorno 6 del mese di SETTEMBRE alle ore 14:02, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 RIZZO Pasquale	Sindaco
2 GIANNONE Giuliana	Vice Sindaco
3 DE MATTEIS Antonella	Assessore
4 EPIFANI Gianluca	Assessore
5 LARICCIA Michele Tommaso	Assessore
6 CANOCI Massimo	Assessore

Presente	Assente
	Sì
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	

Presiede la Seduta IL VICE SINDACO Giuliana Giannone

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Segretario Generale Cosimo Passiatore

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta in atti

N. 192 del 02/09/2021

REGOLARITA' TECNICA

Parere regolarità tecnica: Favorevole

San Pietro V.co 02/09/2021

Il Responsabile del Servizio
Fto.(Avv. Guido MASSARI)

COPIA

Vista la proposta di deliberazione, in atti n. **192 del 02/09/2021** e ritenuto di approvare integralmente la stessa;

ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

Premesso che:

in data 9.3.2021 prot. 6749 è pervenuto ricorso innanzi al Tribunale di Brindisi Sezione Lavoro su istanza della sig.ra D. V. L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca e Michelangelo Caretto, la cui udienza di comparizione è fissata per il giorno 22.09.2021;

la vicenda è stata oggetto di altri quattro contenziosi negli anni pregressi (Tribunale di Brindisi Sezione Lavoro sentenza n. 632/09, Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro sentenza n. 1870/2010, Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro sentenza n.13589/2016, Tar Lecce adito in sede di ottemperanza sentenza n. 1113/2018) all'esito di quali, veniva sancito il diritto della ricorrente, operatrice non sanitaria adibita al Servizio di integrazione scolastica ai portatori di handicap ex L.R. 16/87, alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui all'art. 68 c.1 c. 4 L.R. Puglia 10.07.2006 n. 19: rapporto di lavoro regolato da contratto di lavoro subordinato degli enti locali, a tempo determinato di durata annuale, dal 1.09.2019 al 31.08.2020, effettivamente sottoscritto dal Comune nella persona del Commissario ad acta all'uopo nominato dal Tar Lecce dott.ssa Lotito Giuseppina e dalla ricorrente, con profilo professionale di Assistente per gli alunni e studenti disabili (Cat. A1) del personale del comparto Enti Locali territoriali per le finalità di cui alla L.R. 16/87 (Integrazione scolastica dei portatori di handicap) e trattamento giuridico disciplinato dai vigenti CCNLL Enti locali; nonostante ciò, con il ricorso innanzi al Giudice del Lavoro notificato in data 9.3.2021, la sig.ra D.V.L., chiede ora il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa dell'inadempimento contrattuale del Comune per sua colpa e inerzia, sostenendo che, se fosse stata contrattualizzata dal Comune sin alla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Brindisi, avrebbe percepito l'importo di € 193.197,38 quali retribuzioni dal 1.1.2010 al 31.8.2019, oltre € 14.085,04 a titolo di Tfr e oneri contributivi, per un totale di € 226.422,94, oltre interessi e riv. Inoltre, in caso di mancato riconoscimento di quanto sopra, chiede in via subordinata che senza dubbio debbano essere riconosciute le retribuzioni degli anni 2016-2017-2018 sino a settembre 2019, a seguito della decisione della Corte di Cassazione avvenuta nel 2016 (€ 19.861,50 per anno 2016; € 20.033,70 per anno 2017; € 20.917,57 per anno 2018; € 14.049,12 per anno 2019), per un totale di € 74.861,89, oltre Tfr per € 14.084,04, per un totale complessivo di € 88.946,93, oltre interessi e riv e oneri contributivi. Infine, la ricorrente chiede anche il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a causa del colpevole ritardo del Comune nell'adempire alla sua assunzione, sia per ciò che concerne le retribuzioni che l'omessa contribuzione per gli anni in questione, quantificato nella misura di € 100.000,00, oltre interessi e riv, per quanto riguarda il danno da responsabilità extracontrattuale ed € 100.000,00 per omessa contribuzione. Il tutto per un totale di € 426.422,04.

Richiamata la relazione prot. 20057 del 2.9.2021 del Responsabile dell'Avvocatura Comunale avv. Guido Massari, dalla quale si evince la necessità di resistere in giudizio avverso detto ricorso, ritenendo infondata l'azione intentata ai danni del Comune in quanto, come rilevato, quest'ultimo ha adempiuto a quanto statuito nelle sentenze citate nei modi previsti e indicati in sede di ottemperanza dal Tar Lecce, avendo la sig.ra D.V.L. diritto alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui all'art. 68 c.1 c. 4 L.R. Puglia 10.07.2006 n. 19 (*contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato di durata annuale, regolati dai contratti collettivi degli enti locali e il cui rinnovo, dopo il primo anno, può eventualmente avvenire in relazione ai finanziamenti a disposizione degli enti interessati*). Sotto questo aspetto, pertanto, il diritto della sig.ra D.V.L. è ormai del tutto soddisfatto, avendo il Comune sottoscritto con la ricorrente apposito contratto annuale a tempo determinato, sopra richiamato. Inoltre, tutto l'aspetto inerente il risarcimento del danno è ormai coperto da giudicato, non avendo già in precedenza nel giudizio di primo grado il Giudice del Lavoro riconosciuto alla ricorrente alcun ulteriore diritto al risarcimento del danno e, non avendo la stessa impugnato tale capo della

sentenza, esso è ormai coperto da giudicato._

Vista la L. 241/1990 e s.m.i., recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1.di prendere atto della relazione a firma del Responsabile dell’Avvocatura Comunale avv. Guido Massari del 2.9.2021 prot 20057;
- 2.di costituirsi nel giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi Sezione Lavoro per l’udienza del 22.09.2021 avverso il ricorso sopra richiamato, su istanza su istanza della sig.ra D.V.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca e Michelangela Caretto, conferendo incarico al Responsabile dell’Avvocatura Comunale avv. Guido Massari, con ogni facoltà di legge nessuna esclusa;
- 3.di autorizzare il Sindaco alla firma del mandato alla lite;
- 4.di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
f.to Giuliana Giannone

SEGRETARIO GENERALE
f.to Cosimo Passiatore

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data _____ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 06/09/2021 N. 1300 Reg. Pubbl.

L'addetto alla Pubblicazione
Matteo MARTELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Cosimo Passiatore

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 06/09/2021;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 06/09/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cosimo Passiatore

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 06/09/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Cosimo Passiatore

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.